



OGGETTO: Indicazioni in materia di lavoro agile ed assenze per lavoratori fragili

In sede di conversione in legge del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221, è stata prorogata **sino al 31 marzo 2022** la disposizione in base alla quale **i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile**, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attività di formazione professionale anche da remoto (art. 17).

Si conferma, inoltre, sino al 31 marzo p.v., la possibilità di accedere al lavoro agile nella forma semplificata nelle ipotesi già descritte da questo Servizio e, precisamente:

- dipendenti in gravidanza e puerperio per le quali il Responsabile abbia individuato mansioni alternative che possono essere svolte da remoto, ove il Medico competente attesti l'opportunità di svolgimento di attività lavorativa in tale modalità in relazione alle condizioni delle lavoratrici;
- altri dipendenti in situazione di fragilità o di attenzione segnalata dal Medico competente laddove la prestazione da remoto sia ritenuta opportuna e possibile;
- personale in quarantena, in assenza di sintomi, o con figli minori di anni 16 in quarantena, a fronte di documentazione attestante tale condizione, fermo restando che l'obbligo del possesso del green pass di cui al D.L. n. 127/2021 non viene meno.


Pertanto, i dipendenti fragili, o che versano nelle situazioni sopra elencate, che al 28 febbraio 2022 già stavano svolgendo la prestazione lavorativa in modalità agile semplificata, potranno continuare a farlo sino al 31 marzo 2022: a tal fine, sarà sufficiente che confermino la volontà di proseguire in modalità agile al proprio Responsabile, il quale, ove non ravvisi ragioni ostative alla prosecuzione della attività lavorativa nella modalità stessa, ne darà comunicazione a questo Servizio per i necessari adempimenti tecnici.

Roberta Mazzanti

Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica
del Personale - SUMAGP (SC)
0516079868
roberta.mazzanti@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Sito. www.ausl.bologna.it
Codice fiscale e partita Iva 02406911202



Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna – ISNB (IRCCS)
Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna
Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna (IRCCS)
Azienda Unità Sanitaria Locale di Imola

Con riguardo, invece, alle richieste di accesso al lavoro agile semplificato che dovessero pervenire in futuro, e sino al 31 marzo 2022, da lavoratori fragili che sinora non hanno utilizzato questa modalità, occorrerà fare riferimento alle disposizioni del D.M. 4 febbraio 2022.

Con il suddetto decreto sono state, infatti, individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali ricorre la condizione di fragilità.

Si allega alla presente il testo del decreto ministeriale sopra citato, evidenziando la previsione secondo la quale l'esistenza delle patologie e condizioni in presenza delle quali il lavoratore può essere qualificato fragile deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore stesso (art. 1 comma 2).

Si allega, inoltre, il testo dell'allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021 citata nel suddetto decreto ministeriale.

Come di consueto, per le nuove richieste occorrerà utilizzare l'apposita piattaforma tramite interfaccia Babel seguendo le istruzioni di cui al link <https://babelman.ausl.bologna.it/form-richieste/richieste-smart-working>.

Contestualmente alla compilazione del form di richiesta, il dipendente dovrà anticipare al proprio Responsabile, con messaggio di posta elettronica, la certificazione del medico di medicina generale attestante la condizione a fondamento della richiesta stessa. La certificazione medica in originale dovrà, invece, essere inviata ai competenti centri di gestione presenze assenze/sportelli qualificati per la relativa conservazione.

Sempre in sede di conversione del citato Decreto Legge, è stata disposta **la proroga fino al 31 marzo 2022**, a valere dal 1° gennaio 2022, della disposizione in base alla quale, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, **il periodo di assenza dei lavoratori fragili** prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonchè dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, è equiparato al ricovero ospedaliero e non è computabile ai fini del comparto (art. 17).

Cordiali saluti.

Firmato digitalmente da:

Silvia Taglioli

Responsabile procedimento:
Roberta Mazzanti

Roberta Mazzanti

Servizio Unico Metropolitan Amministrazione Giuridica
del Personale - SUMAGP (SC)
0516079868
roberta.mazzanti@ausl.bologna.it

Azienda USL di Bologna

Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923
Sito. www.ausl.bologna.it
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

Ministero della salute

Circ. 8-10-2021 n. 45886

Aggiornamento delle indicazioni sulla somministrazione di dosi addizionali e di dosi "booster" nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19.

Emanata dal Ministero della salute, Direzione generale della prevenzione sanitaria.

Allegato Utente 2

Condizioni concomitanti/preesistenti di elevata fragilità, con indicazione alla **dose booster** di vaccino anti SARS-CoV-2/COVID-19.

Tale elenco potrà essere aggiornato sulla base di evidenze disponibili.

Are di	Definizione della condizione*
patologia/condizione	
Malattie respiratorie	- Fibrosi polmonare idiopatica;
	- Malattie respiratorie che necessitino di ossigenoterapia.
Malattie cardiocircolatorie	- Scompenso cardiaco in classe avanzata (III - IV NYHA);
Malattie neurologiche	- Pazienti post-shock cardiogeno. - Sclerosi laterale amiotrofica e altre malattie del motoneurone;
	- Sclerosi multipla;
	- Distrofia muscolare;
	- Paralisi cerebrali infantili;
	- Miastenia gravis;
Diabete / altre endocrinopatie severe	- Patologie neurologiche disimmuni. - Diabete di tipo 1;
	- Diabete di tipo 2 in terapia con almeno 2 farmaci per il diabete o con complicanze;
	- Morbo di Addison;
Malattie epatiche	- Panipopituitarismo.
Malattie cerebrovascolari	- Cirrosi epatica. - Evento ischemico-emorragico cerebrale con compromissione dell'autonomia neurologica e cognitiva;
	- Stroke nel 2020-21;
Emoglobinopatie	- Stroke antecedente al 2020 con ranking ≥ 3 . - Talassemia major;
	- Anemia a cellule falciformi;
	- Altre anemie gravi.

Altro

- Fibrosi cistica;
- Sindrome di Down.

Disabilità (fisica, sensoriale, intellettuale e psichica)

- Grave obesità (BMI >35)
- Disabili gravi ai sensi della [legge 104/1992 art. 3 comma 3](#)

*Ove i soggetti con tale condizione non siano già stati inclusi, nelle categorie per i quali è stata già avviata in via prioritaria la somministrazione di una dose aggiuntiva come da circolare prot. n° 41416 del 14/09/2021, in ragione di uno stato di marcata compromissione della risposta immunitaria.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.

Ministero della salute

D.M. 4-2-2022

Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile.

Publicato nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2022, n. 35.

D.M. 4 febbraio 2022 ⁽¹⁾.

Individuazione delle patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 febbraio 2022, n. 35.

(2) Emanato dal Ministero della salute.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO

E DELLE POLITICHE SOCIALI

E

IL MINISTRO

PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Vista la [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#), recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»;

Visto l'[art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112](#), in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto l'[art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300](#), che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Vista la [legge 23 agosto 1988, n. 400](#);

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Visto il [decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221](#), recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 dicembre 2021, n. 305, e, in particolare, l'[art. 1](#), comma 1, ai sensi del quale: «In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con [deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020](#), è ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022»;

Vista la [legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), concernente «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;

Visto il [decreto del Ministero della salute 12 marzo 2021](#), concernente «Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento recante "Elementi di preparazione della strategia vaccinale", di cui al decreto 2 gennaio 2021 nonché dal documento recante "Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19" del 10 marzo 2021», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 72 del 24 marzo 2021;

Visto l'[art. 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), che stabilisce che i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'[art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104](#), svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto;

Vista, la [circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 41416 del 14 settembre 2021](#);

Vista, la [circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021](#);

Visto, l'[art. 17, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221](#), che proroga, fino alla data di adozione del decreto di cui al medesimo [art. 17](#), comma 2, e comunque non oltre il 28 febbraio 2022, le disposizioni di cui al citato [art. 26](#),

comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

Visto il comma 2 del citato *art. 17, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221*, che stabilisce che con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e per la pubblica amministrazione, sono individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto;

Ritenuto necessario garantire la tutela della salute di tutti i lavoratori anche in relazione all'andamento della situazione epidemiologica;

Ritenuto necessario individuare le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 28 febbraio 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta, secondo la disciplina definita nei contratti collettivi, ove presente, in modalità agile, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti vigenti, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto;

Tenuto conto della attuale disponibilità di vaccini anti COVID-19;

Acquisito il parere del Consiglio superiore di sanità reso in data 2 febbraio 2022;

Vista la nota della Direzione generale della prevenzione sanitaria n. 9048 del 3 febbraio 2022;

Decreta:

Art. 1.

1. Per quanto in premessa, ai fini dell'applicazione dell'*art. 17, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221*, con il presente provvedimento sono individuate le seguenti patologie e condizioni:

- a) indipendentemente dallo stato vaccinale:
 - a.1) pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria:
 - trapianto di organo solido in terapia immunosoppressiva;
 - trapianto di cellule staminali ematopoietiche (entro due anni dal trapianto o in terapia immunosoppressiva per malattia del trapianto contro l'ospite cronica);
 - attesa di trapianto d'organo;
 - terapie a base di cellule T esprimenti un Recettore Chimerico Antigenico (cellule CAR-T);

patologia oncologica o onco-ematologica in trattamento con farmaci immunosoppressivi, mielosoppressivi o a meno di sei mesi dalla sospensione delle cure;

immunodeficienze primitive (es. sindrome di DiGeorge, sindrome di Wiskott-Aldrich, immunodeficienza comune variabile etc.);

immunodeficienze secondarie a trattamento farmacologico (es: terapia corticosteroidica ad alto dosaggio protratta nel tempo, farmaci immunosoppressori, farmaci biologici con rilevante impatto sulla funzionalità del sistema immunitario etc.);

dialisi e insufficienza renale cronica grave;

pregressa splenectomia;

sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) con conta dei linfociti T CD4+ < 200cellule/ μ l o sulla base di giudizio clinico;

a.2) pazienti che presentino tre o più delle seguenti condizioni patologiche:

cardiopatía ischemica;

fibrillazione atriale;

scompenso cardiaco;

ictus;

diabete mellito;

bronco-pneumopatía ostruttiva cronica;

epatite cronica;

obesità;


b) la contemporanea presenza di esenzione alla vaccinazione per motivi sanitari e almeno una delle seguenti condizioni:

età > 60 anni;

condizioni di cui all'[allegato 2 della circolare della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute n. 45886 dell'8 ottobre 2021](#) citata in premessa.

2. Ai fini del presente decreto, l'esistenza delle patologie e condizioni di cui al precedente comma è certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Il presente provvedimento è trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.



FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: ASL_BO
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0026026
DATA: 28/02/2022
OGGETTO: Indicazioni in materia di lavoro agile ed assenze per lavoratori fragili

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Silvia Taglioli

CLASSIFICAZIONI:

- [01-04-04]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0026026_2022_Lettera_firmata.pdf:	Taglioli Silvia	28A9869F45D02C4B124BDBDAC4959354 0051F6E84E2D9627C7324C1B37A3BB13
PG0026026_2022_Allegato2.pdf:		12E2B2CA96363D818A66E3AAFDF07E50 4DE5229842C2D05F2837B88900A71614
PG0026026_2022_Allegato1.pdf:		FC9D7F6766C180C1460954382FE8ABDF BB497D2BBE77C099F1E71F2AC0F02EB0



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.